

**REGOLAMENTO (CE) N. 444/2002 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2002**

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, nonché modifica dei regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (in prosieguo: «il codice»), in particolare l'articolo 247,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno aggiornare talune definizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾.
- (2) Le esigenze della politica commerciale comune fanno sì che sia spesso necessario modificare l'elenco dei paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità ed adeguare di conseguenza l'elenco dei paesi e territori di cui alla parte I, titolo IV, capitolo 2, sezione 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
- (3) È quindi opportuno redigere il titolo e il testo di detta sezione 2 facendo riferimento non tanto ad un elenco esauriente di paesi o territori quanto, in senso lato, ai «paesi o territori beneficiari», che sono riportati nei regolamenti del Consiglio relativi alla concessione delle menzionate preferenze tariffarie.
- (4) In alcuni casi è possibile far riparare merci difettose al di fuori del territorio doganale della Comunità senza che sorga alcun obbligo doganale di reimportazione.
- (5) Dopo l'immissione in libera pratica, il prezzo convenuto tra acquirente e venditore può in alcuni casi subire modificazioni in considerazione della natura difettosa delle merci.
- (6) La normativa deve pertanto prevedere espressamente che nella determinazione del valore di transazione, di cui all'articolo 29 del codice, si debba tener conto di tali circostanze particolari con adeguate garanzie ed entro limiti di tempo ragionevoli.
- (7) L'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 aveva la finalità di evitare la riscossione di dazi doganali su software importati su supporti informatici, obiettivo successivamente raggiunto con l'accordo sulle tecnologie dell'informazione (ATI) approvato con deci-

sione 97/359/CE del Consiglio ⁽⁵⁾. Pertanto, fatta salva l'applicazione della decisione 4.1 del 12 maggio 1995 adottata nel quadro del GATT, non sono più necessarie al riguardo particolari disposizioni di applicazione per la determinazione del valore in dogana dei supporti informatici.

- (8) La soglia stabilita dall'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93, al di sopra della quale deve essere presentata dagli operatori commerciali la dichiarazione degli elementi relativi al valore in dogana (dichiarazione del valore in dogana delle merci), deve essere portata a 10 000 EUR in considerazione dell'andamento monetario e al fine di semplificare le formalità di importazione.
- (9) È necessario apportare alcuni adeguamenti e correzioni alle disposizioni relative alla destinazione particolare, soprattutto al fine di rendere tali disposizioni più chiare e di allinearle con le norme relative ai regimi doganali economici.
- (10) Le disposizioni in materia di transito comunitario contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 sono state sottoposte ad una revisione integrale che ha portato alla modifica di gran parte di esse. In seguito è emerso che le disposizioni modificate recano alcune lacune e imprecisioni che devono essere corrette.
- (11) La salvaguardia degli interessi finanziari delle altre parti contraenti della convenzione relativa ad un regime comune di transito, approvata con decisione 87/415/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, esige che vengano fornite garanzie appropriate per le operazioni di transito, relative a merci comunitarie, che interessano il territorio di tali parti contraenti. La garanzia deve essere calcolata come se le merci non fossero comunitarie.
- (12) Se l'obbligato principale desidera utilizzare il certificato di garanzia globale per tutte le merci, i criteri relativi all'uso della garanzia globale per merci soggette a rischi particolari di frode devono applicarsi all'insieme delle merci.
- (13) È opportuno introdurre disposizioni relative ai dazi all'importazione applicabili alle merci importate che sono ammesse ad un trattamento tariffario favorevole a causa della loro particolare destinazione. Tali disposizioni chiarificatrici appaiono opportune al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle disposizioni doganali all'interno della Comunità. Esse devono avere effetto

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 155 del 12.6.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 226 del 13.8.1987, pag. 1.

retroattivo perché norme analoghe erano già in vigore fino al 30 giugno 2001, segnatamente in forza dell'articolo 52 del regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione⁽¹⁾, abrogato dal regolamento (CEE) n. 2454/93 e in forza dell'articolo 585 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, prima della modifica apportata con regolamento (CE) n. 993/2001.

- (14) Nell'articolo 859 del regolamento (CEE) n. 2454/93 figura un elenco di casi in cui non sorgono obblighi doganali, nonostante sussista una delle situazioni di cui all'articolo 204, paragrafo 1, lettere a) e b), del codice.
- (15) È opportuno adattare tale elenco affinché esso ricomprenda i casi d'inosservanza di taluni obblighi relativi a merci vincolate al transito comunitario, nei quali le merci siano presentate intatte all'ufficio di destinazione.
- (16) Il menzionato elenco deve altresì includere i casi d'inosservanza delle norme sul trasferimento applicabili alle merci vincolate ad un regime sospensivo o alle merci che beneficino di un trattamento preferenziale a causa della destinazione particolare, nei quali le merci arrivino al luogo di destinazione previsto.
- (17) La modifica dell'articolo 859 è connessa alle disposizioni del regolamento (CE) n. 993/2001, applicabile dal 1° luglio 2001, e deve pertanto applicarsi a decorrere dalla medesima data.
- (18) Al fine di razionalizzare la gestione dei termini per l'esame delle domande di non contabilizzazione a posteriori dei dazi, presentate ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice, e delle domande di rimborso o sgravio dei dazi, presentate ai sensi dell'articolo 239 dello stesso regolamento, è opportuno che, qualora l'interessato sia consultato ai sensi dell'articolo 872 bis o dell'articolo 906 bis del regolamento (CEE) n. 2454/93, la sospensione del termine di esame delle domande in questione sia uniformemente fissata ad un mese.
- (19) Al fine di assicurare l'interpretazione coerente delle disposizioni concernenti la designazione dell'ufficio di destinazione per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci è opportuno specificare a quale ufficio le merci debbano essere presentate per il controllo dell'uscita dal territorio doganale della Comunità.
- (20) Per taluni prodotti compensatori principali, i tassi forfetari di rendimento devono essere calcolati sulla base dei coefficienti di cui all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1563/2001⁽³⁾. Per taluni prodotti

compensatori secondari devono essere apportate congrue modifiche.

- (21) È opportuno adeguare l'allegato 111 del regolamento (CEE) n. 2454/93 all'introduzione della moneta unica avvenuta in data 1° gennaio 2002.
- (22) Le disposizioni transitorie concernenti il sistema di transito informatizzato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2787/2000 della Commissione⁽⁴⁾ e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 993/2001, non devono essere applicate alle autorizzazioni che riconoscano la qualità di speditore autorizzato o di destinatario autorizzato nell'ambito delle semplificazioni relative a determinati modi di trasporto.
- (23) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 e i regolamenti (CE) n. 2787/2000 e (CE) n. 993/2001 devono essere modificati in tal senso.
- (24) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è modificato come segue:

- 1) L'articolo 1 è modificato come segue:
 - a) Il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

«3) «comitato»:
il comitato del codice doganale istituito dagli articoli 247 bis e 248 bis del codice;»
 - b) il punto 10 è sostituito dal punto seguente:

«10) «Trattato»:
il trattato che istituisce la Comunità europea;»
- 2) Nella parte I, titolo IV, capitolo 2, il titolo della sezione 2 è sostituito dal titolo seguente:

«Paesi e territori beneficiari delle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi o territori»
- 3) Nell'articolo 98, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative alle preferenze tariffarie concesse unilateralmente dalla Comunità in favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori (in prosieguo denominati «paesi o territori beneficiari»), ad esclusione di quelli contemplati nella sezione 1 e dei paesi d'oltremare associati alla Comunità, si considerano prodotti originari di un paese o territorio beneficiario:»
- 4) Negli articoli da 98 a 123, i termini «repubblica beneficiaria» o «repubbliche beneficiarie», sono sostituiti, con i necessari adeguamenti grammaticali, dai termini «paese o territorio beneficiario» o «paesi o territori beneficiari».

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 208 dell'1.8.2001, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 330 del 27.12.2000, pag. 1.

5) Nell'articolo 110, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1. I prodotti originari ai sensi della presente sezione possono, all'atto dell'importazione nella Comunità, beneficiare delle preferenze tariffarie di cui all'articolo 98, a condizione che siano stati trasportati direttamente nella Comunità, ai sensi dell'articolo 107, su presentazione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 rilasciato dalle autorità doganali o da altre autorità pubbliche competenti di paesi o territori beneficiari, purché questi paesi o territori.»

6) L'articolo 145 è sostituito dal seguente:

«Articolo 145

1. Quando le merci dichiarate per l'immissione in libera pratica rappresentano una frazione di un quantitativo maggiore delle stesse merci acquistate in un'unica operazione, il prezzo effettivamente pagato o da pagare ai fini dell'articolo 29, paragrafo 1, del codice è un prezzo calcolato proporzionalmente in funzione dei quantitativi dichiarati rispetto al quantitativo totale acquistato.

L'applicazione del criterio proporzionale al prezzo effettivamente pagato o da pagare vale anche in caso di perdita parziale o deterioramento delle merci da valutare prima della loro immissione in libera pratica.

2. Dopo l'immissione in libera pratica, la modifica del prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci di cui trattasi, effettuata dal venditore in favore dell'acquirente, può essere presa in considerazione per la determinazione del valore in dogana a norma dell'articolo 29 del codice qualora sia dimostrato alle autorità doganali:

- a) che le merci erano difettose alla data di cui all'articolo 67 del codice;
- b) che il venditore ha effettuato la modifica in adempimento di un obbligo contrattuale di garanzia previsto dal contratto di vendita concluso prima dell'immissione in libera pratica delle merci;
- c) che la natura difettosa delle merci non è già stata presa in considerazione nel contratto di vendita.

3. La modificazione del prezzo pagato o da pagare per le merci, effettuata a norma del paragrafo 2, può essere presa in considerazione soltanto qualora abbia avuto luogo entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci.»

7) Il capitolo 5 del titolo V della parte I è soppresso.

8) Nell'articolo 179, paragrafo 1, lettera a), i termini «5 000 EUR» sono sostituiti da «10 000 EUR».

9) Nell'articolo 292 è inserito il paragrafo 7 seguente:

«7. Il richiedente viene informato della decisione di rilasciare l'autorizzazione, o dei motivi del diniego, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda alle autorità doganali, o dalla data in cui queste autorità ricevono le informazioni mancanti o supplementari richieste.

Tale termine non si applica nel caso dell'autorizzazione unica, salvoché questa sia concessa a norma del paragrafo 6.»

10) L'articolo 293 è modificato come segue:

a) Il paragrafo 3 è così modificato:

i) Il testo della lettera c) è sostituito dal seguente:

«c) modalità e mezzi di identificazione e di controllo doganale, comprese le modalità per:

— l'immagazzinamento comune, cui si applica *mutatis mutandis* l'articolo 534, paragrafi 2 e 3,

— l'immagazzinamento di miscugli di prodotti soggetti al controllo della destinazione particolare rientranti nei capitoli 27 e 29 della nomenclatura combinata o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00.»

ii) È aggiunto il seguente comma:

«Se le merci di cui al primo comma, lettera c), secondo trattino, non rientrano nel medesimo codice NC a otto cifre e non presentano la medesima qualità commerciale e le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, l'immagazzinamento dei miscugli può essere autorizzato soltanto se questi sono interamente destinati a subire uno dei trattamenti di cui alle note complementari 4 e 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.»

b) Nel paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«La durata di validità non può superare i tre anni dalla data in cui ha effetto l'autorizzazione, salvoché sussistano comprovati motivi.»

11) L'articolo 296, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) Alla lettera a), la seconda frase è soppressa.

b) Alla lettera b), nono trattino, il primo sottotratino è sostituito dal seguente:

«— gli elementi relativi all'imposizione delle merci, salvo dispensa concessa dalle autorità doganali.»

12) Nell'articolo 314 quater, paragrafo 1, lettera f), i termini «articolo 816» sono sostituiti da «articolo 812».

13) Nell'articolo 317 ter i termini «agli articoli 444 e 448» sono sostituiti da «agli articoli 445 e 448».

14) All'articolo 324 sexies, paragrafo 5, i termini «il paragrafo 4 dell'articolo 448» sono sostituiti dai termini «il paragrafo 5 dell'articolo 448».

15) All'articolo 345, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La garanzia isolata deve coprire integralmente l'importo dell'obbligazione doganale che può diventare esigibile, calcolato sulla base dell'aliquota di imposizione più elevata applicabile al medesimo tipo di merci nello Stato membro di partenza. Ai fini del calcolo, le merci comunitarie che devono essere trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.»

16) Il testo dell'articolo 359, paragrafo 3, è sostituito dal testo seguente:

«3. Quando il trasporto è effettuato attraverso un ufficio di passaggio diverso da quello indicato negli esemplari n. 4 e 5 della dichiarazione di transito, l'ufficio di passaggio effettivo trasmette senza indugio l'avviso di passaggio all'ufficio di passaggio inizialmente previsto, oppure comunica il passaggio all'ufficio di partenza nei casi e modi stabiliti di comune accordo tra le autorità doganali.»

17) Nell'articolo 379, paragrafo 2, terzo comma, è aggiunta la seguente frase:

«Ai fini di tale calcolo, le merci comunitarie che devono essere o che sono state trasportate nel quadro della convenzione relativa ad un regime comune di transito sono trattate come merci non comunitarie.»

18) Nell'articolo 381 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:

«3 bis. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche quando la domanda concerne esplicitamente l'uso di uno stesso certificato di garanzia globale per le merci di cui all'allegato 44 quater e per quelle non elencate in tale allegato.»

19) Nell'articolo 423, paragrafo 3, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— Tulliselvitetty,
— Tullklarerat.»

20) L'articolo 450 quater è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando il regime non è stato appurato, il mancato appaiamento deve essere comunicato al garante dalle autorità doganali dello Stato membro di partenza entro dodici mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di transito.»

b) Il paragrafo seguente è inserito:

«1 bis. Quando il regime non è stato appurato, le autorità doganali determinate a norma dell'articolo 215 del codice, comunicano al garante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione di transito, che egli è o potrà essere tenuto al pagamento delle somme di cui risponde relativamente all'operazione di transito comunitario; tale comunicazione deve recare il numero e la data della dichiarazione, il nome dell'ufficio di partenza, il nome dell'obbligato principale e l'importo dell'obbligazione di cui trattasi.»

c) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. Il garante è liberato dai suoi obblighi qualora una delle notifiche di cui ai paragrafi 1 e 1 bis non sia stata effettuata entro il termine prescritto.»

21) È inserito il seguente articolo 547 bis:

«Articolo 547 bis

Per le merci importate che, all'atto dell'accettazione della dichiarazione di vincolo al regime, potevano fruire di un trattamento tariffario favorevole a causa della loro destina-

zione particolare, i dazi all'importazione applicabili ai sensi dell'articolo 121, paragrafo 1, del codice sono determinati con l'aliquota corrispondente a tale destinazione. Siffatta determinazione è consentita soltanto se risulta che la destinazione particolare poteva essere autorizzata e che le condizioni previste per la concessione del trattamento tariffario favorevole sarebbero state rispettate.»

22) L'articolo 859 è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2) nel caso di una merce vincolata ad un regime di transito, l'inosservanza di uno degli obblighi derivanti dall'uso del regime, quando ricorrano i seguenti presupposti:

a) la merce vincolata al regime è stata effettivamente presentata intatta all'ufficio di destinazione;

b) l'ufficio di destinazione è stato in grado di garantire che la merce ha ricevuto una destinazione doganale o è stata collocata in deposito temporaneo in esito all'operazione di transito e

c) qualora il termine fissato all'articolo 356 non sia stato rispettato e non sia applicabile il paragrafo 3 del menzionato articolo, la merce è stata comunque presentata all'ufficio di destinazione entro un termine ragionevole.»

b) Il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7) nel caso di una merce o di un prodotto oggetto di un trasferimento materiale ai sensi degli articoli 296, 297 o 511, l'inosservanza di una delle condizioni fissate per tale trasferimento, quando ricorrono i seguenti presupposti:

a) l'interessato può dimostrare alle autorità doganali che la merce o il prodotto sono arrivati all'impianto o al luogo di destinazione previsto e, se trattasi di trasferimento a norma degli articoli 296, 297, 512, paragrafo 2, o 513, che la merce o il prodotto sono stati debitamente iscritti nelle scritture dell'impianto o del luogo di destinazione previsto ove questi articoli prevedano siffatta iscrizione e

b) qualora il termine, eventualmente fissato dall'autorizzazione, non sia stato rispettato, la merce o il prodotto sono comunque arrivati all'impianto o al luogo di destinazione entro un termine ragionevole.»

23) All'articolo 873, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni alla persona interessata dal caso presentato, a norma dell'articolo 872 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.»

24) All'articolo 907, il terzo comma è sostituito dal seguente testo:

«Quando la Commissione abbia comunicato le proprie obiezioni al richiedente il rimborso o lo sgravio, a norma dell'articolo 906 bis, il termine di nove mesi è prorogato di un mese.»

25) All'articolo 912 bis, paragrafo 3, i termini «il paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 347» sono sostituiti dai termini «il paragrafo 1, secondo comma, dell'articolo 349».

26) L'articolo 912 ter è così modificato:

a) Al paragrafo 7, i termini «articolo 349» sono sostituiti dai termini «articolo 357».

b) Il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'articolo 360 si applica mutatis mutandis.»

27) All'articolo 912 quarter, paragrafo 2, il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— per altra via di trasporto: l'ufficio di destinazione è l'ufficio di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2.»

28) L'allegato 37 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

29) L'allegato 44 bis è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

30) L'allegato 69 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento.

31) Nell'allegato 111, al punto B.12 delle note sul retro del formulario «Domanda di rimborso/sgravio», le sigle e le valute nazionali sono sostituite dalle sigle e dalle valute seguenti:

«— EUR: euro

— DKK: corone danesi

— SEK: corone svedesi

— GBP: lire sterline.»

Articolo 2

All'articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2787/2000, è aggiunta la seguente frase:

«Il presente comma non si applica alle operazioni effettuate dallo speditore autorizzato nell'ambito delle procedure semplificate di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»

Articolo 3

All'articolo 2, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 993/2001, è aggiunta la seguente frase:

«Il presente comma non si applica quando il destinatario autorizzato riceve le merci nell'ambito delle procedure semplificate di cui all'articolo 372, paragrafo 1, lettera g).»

Articolo 4

1. Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. I punti 21 e 22 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2001.

3. I punti da 12 a 20 e da 25 a 29 dell'articolo 1 nonché gli articoli 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1° aprile 2002.

Le disposizioni menzionate nel primo comma non si applicano alle operazioni di transito comunitario per le quali la dichiarazione di transito sia stata presentata prima del 1° aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2002.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

ALLEGATO I

L'allegato 37 è così modificato:

- 1) Al titolo I, sezione A, è aggiunto il seguente comma:
«Se una dichiarazione di transito viene trattata presso un ufficio di partenza mediante un sistema informatizzato, una copia della dichiarazione deve essere conservata presso tale ufficio.»
- 2) Al titolo III, sezione C, il secondo trattino è sostituito dal seguente:
«— quando la terza sottocasella della casella 1 contiene l'indicazione "T", le caselle 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 [massa lorda (kg)], 38 [massa netta (kg)], 40 (dichiarazione sommaria/documento precedente) e 44 (menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) relative al primo articolo della dichiarazione di transito utilizzato devono essere barrati e la prima casella 31 (colli e descrizione delle merci) di tale documento non può essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci. Nella prima casella 31 di tale documento si fa riferimento, se del caso, al numero di fogli aggiuntivi che recano, rispettivamente, l'indicazione T1bis, T2bis o T2Fbis.»

ALLEGATO II

L'allegato 44 bis è così modificato:

- 1) Al titolo II, punto 2.2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:
«Quando una dichiarazione di transito è accompagnata da una distinta di carico, l'elenco deve includere le informazioni indicate alle caselle 31 (Colli e descrizione delle merci), 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente), 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) e, se del caso, 33 (Codice delle merci) e 38 [Massa netta (kg)] della dichiarazione di transito.»
- 2) Al titolo III, punto 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Quando viene usata una distinta di carico, le caselle 15 (paese di spedizione/esportazione), 32 (numero dei colli), 33 (codice delle merci), 35 [massa lorda (kg)], 38 [massa netta (kg)], 40 (Dichiarazione sommaria/documento precedente) e, se del caso, 44 (Menzioni speciali, documenti presentati, certificati e autorizzazioni) della dichiarazione di transito devono essere barrati e la casella 31 (Colli e descrizione delle merci) non deve essere utilizzata per annotare i colli e la descrizione delle merci, i marchi e numeri, il numero di contenitori e la quantità e natura delle merci.»

ALLEGATO III

Nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono apportate le modifiche seguenti:

- 1) I tassi forfettari «1,00» e «3,50» nella colonna 5, n. 15, sono sostituiti rispettivamente da «0,95» e «3,33».
 - 2) I tassi forfettari di rendimento «1,00» e «3,50» nella colonna 5, n. 37, sono sostituiti rispettivamente da «0,98» e «3,42».
 - 3) I tassi forfettari di rendimento «1,00» e «3,50» nella colonna 5, n. 38, sono sostituiti rispettivamente da «0,96» e «3,36».
 - 4) I tassi forfettari di rendimento «62,11» e «30,10» nella colonna 5, n. 56, sono sostituiti rispettivamente dalla nota «(*)» e da «29,91».
 - 5) I tassi forfettari di rendimento «47,62», «30,10» e «10,00» nella colonna 5, n. 57, sono sostituiti rispettivamente dalla nota «(*)», da «29,91» e «9,95».
 - 6) I tassi forfettari di rendimento «62,11» e «30,10» nella colonna 5, n. 58, sono sostituiti rispettivamente dalla nota «(*)» e da «29,91».
 - 7) I tassi forfettari di rendimento nella colonna 5, n. 62, sono sostituiti come segue: «6,10» da «6,06»; «2,90» da «2,88»; «4,50» da «4,47»; «24,00» da «23,85»; «19,50» da «19,38»; «22,70» da «22,56»; «27,20» da «27,03»; «3,20» da «3,18» e «30,10» da «29,91».
 - 8) I tassi forfettari di rendimento «99,00» nella colonna 5, nn. 128, 129 e 130, sono ciascuno sostituiti dalla nota «(*)».
 - 9) La voce «ex 2302 30 o», nella colonna 3, nn. 14 e 15, è soppressa.
 - 10) La voce «ex 2302 40 o», nella colonna 3, nn. 36, 37 e 38, è soppressa.
-